

COMUNE DI BRIGA NOVARESE

I.C.I. 2009

ALIQUOTE per l'anno 2009 applicabili su immobili siti nel Comune di BRIGA

- ❖ **5 per mille** relativamente alle unità immobiliari, e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale
- ❖ **6 per mille** aliquota ordinaria
- ❖ **7 per mille** per le aree edificabili

L'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta è confermata per l'anno 2009 in € **120,00**

Con Lart. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata disposta l'esenzione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad essa assimilate dal regolamento comunale,⁽¹⁾ a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione stabilita per l'anno 2009 in € 120,00.

I termini di versamento dell'ICI sono:

16 GIUGNO PER L'ACCONTO

16 DICEMBRE PER IL SALDO

L'ICI può essere versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2009, è pari all'imposta relativa al primo semestre; la seconda, da versare dall'1 al 16 dicembre 2009, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno (imposta annua meno acconto)

Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in una unica soluzione entro il 16 giugno 2009 sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

I valori delle aree edificabili determinati per l'anno 2000 con deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 20.12.1999 e attualmente in vigore, sono i seguenti:

Articolo Norme PRGC	Destinazione	Euro al mq.
2.10	Aree di nuova edificazione	36,15
2.11	Aree di nuova edificazione a densità ridotta	30,99
2.12	Aree per l'edilizia economica popolare	25,82

3.2	Aree industriali ed artigianali esistenti e di completamento	41,32
3.3	Aree destinate a nuovi impianti produttivi in aree di completamento	36,15
3.4	Aree industriali di riordino e nuovo impianto	41,32
3.6	Aree commerciali esistenti e confermate	41,32
3.7	Aree commerciali per nuovi impianti	46,48
3.8	Aree miste (residenziali e produttive) di completamento	36,15
3.9	Aree destinate a insediamenti ricettivi alberghieri esistenti e di completamento	41,32

(1) Dal regolamento ici.....

Art. 6. Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino Italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata); ai fini della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, c. 2, del d.lgs. 504/1992:

a) le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto e classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

b) l'unità immobiliare posseduta come abitazione principale che costituiva ultima residenza a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) l'abitazione concessa dal possessore **in uso gratuito** al coniuge ancorché separato o divorziato, a parenti in linea retta fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale; in caso di comproprietà la detrazione d'imposta spetta per intero al comproprietario che occupa l'immobile come abitazione principale;

d) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dagli altri componenti il nucleo familiare del possessore.

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.